



Global Futura 2

Per guardare lontano in tutta sicurezza.

Gentile Cliente,

ci congratuliamo con Lei per aver scelto **Global Futura 2**.

Sottoscrivendo **Global Futura 2**, si ha l'opportunità di investire sulle principali aree finanziarie mondiali, puntando sulle performance di tre primari indici borsistici, quali il DJ EUROSTOXX50 (area Euro), il NIKKEI225 (Giappone) e lo S&P500 (Stati Uniti).

Global Futura 2 prevede, nel corso dei primi 5 anni di contratto, l'eventuale corresponsione, ad ogni ricorrenza annua, di una cedola del 4,00% il primo anno, del 4,5% il secondo anno, del 5% il terzo anno, del 5,5% il quarto anno e del 6% il quinto anno, in funzione dell'andamento dei tre indici azionari sopraindicati. A scadenza, inoltre, è prevista la restituzione del premio versato, eventualmente maggiorato di una percentuale derivante dall'andamento del basket equiponderato degli stessi indici, al netto delle cedole erogate in precedenza.

Il Contratto riconosce inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, la liquidazione del valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA, con il minimo del 100% del premio versato.

Global Futura 2 è un prodotto innovativo, realizzato grazie alla collaborazione del Gruppo Credito Valtellinese con:

- GLOBAL ASSICURAZIONI S.p.A., intermediario autorizzato alla distribuzione di prodotti assicurativi, cui è affidata la ricerca di soluzioni avanzate, appositamente studiate per la clientela del Gruppo Credito Valtellinese;
- AXA INTERLIFE S.p.A., Compagnia di Assicurazioni specializzata nel ramo vita, facente parte del Gruppo AXA, primario gruppo assicurativo operante con successo sia in Italia che all'estero.

Siamo fin d'ora a Sua disposizione per fornirLe qualsiasi informazione o chiarimento relativamente alle caratteristiche ed ai vantaggi di **Global Futura 2**.

Per ogni Sua esigenza potrà rivolgersi:

- allo sportello del Gruppo Credito Valtellinese dove ha sottoscritto il contratto e ritirato il presente opuscolo; oppure
- direttamente al personale di GLOBAL ASSICURAZIONI, telefonando al numero 0280.637.600 o inviando un fax al numero 0280.637.564.

Dettagliate informazioni sono inoltre disponibili sui nostri siti Internet, all'indirizzo **www.creval.it** e **www.globalassicurazioni.it**.

Cordiali saluti.

Le altre caratteristiche

Disponibilità: 22.000.000,00 Euro

Sottoscrizione: fino al 27 Ottobre 2004

Durata contrattuale: 6 anni, fino al 27 Ottobre 2010

Liquidabilità: dopo i primi 6 mesi

Taglio minimo: 2.500,00 Euro

Rischio di cambio: non previsto

Età di ingresso dell'Assicurato: da 18 a 75 anni

Siti Internet di approfondimento:

www.globalassicurazioni.it

www.stoxx.com

www.standardandpoors.com

Consultare la Nota Informativa per ogni approfondimento

Domande & Risposte

D: Perché sottoscrivere Global Futura 2?

R: Global Futura 2 si rivolge a coloro che sono attratti dalla Borsa ma hanno timore di abbandonare le sicurezze dei titoli di stato o di investimenti sicuri.

Il suo posizionamento è quindi tra gli investimenti obbligazionari, in termini di sicurezza e possibile flusso di cedole, e le azioni, in termini di potenziale.

D: Posso perdere il mio capitale?

R: Il Contratto prevede due momenti distinti:

- durante la vita del Contratto, il valore dipende dalla quotazione di mercato della STRUTTURA FINANZIARIA utilizzata e può apprezzarsi o deprezzarsi;
- al termine del Contratto, è prevista la restituzione del premio versato eventualmente maggiorato di un'ulteriore percentuale calcolata in funzione dell'andamento del basket composto da tre primari indici borsistici.

In entrambi i casi, comunque, la qualità degli Emittenti della STRUTTURA FINANZIARIA (A+ di S&P e AA3 di Moody's per l'emittente della componente obbligazionaria e AA3 di Moody's per l'emittente della componente opzionale) si riflette positivamente sul grado di sicurezza di riscossione del capitale maturato.

Durante la vita del Contratto la quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA risentirà dell'andamento dei mercati finanziari. Pertanto una perdita anche parziale del capitale, può verificarsi solo in caso di riscatto o nel caso estremo di insolvenza degli emittenti.

D: Cos'è il RATING?

R: Il "rating" è un punteggio che viene attribuito da società specializzate agli operatori che intendono operare nella finanza mondiale. Le società di rating più note sono Standard & Poor's e Moody's. Il rating è una sorta di "voto" che a prima vista consente a chiunque di capire la qualità economica dell'interlocutore.

Nella scala Standard & Poor's i giudizi sono 10. La D è la più negativa e la AAA la più positiva che, solitamente, viene assegnata ai soli emittenti sovranazionali. La scala completa è composta da D, C, CC, CCC, B, BB, BBB, A, AA e AAA.

Ogni insieme di lettere può essere integrato dal segno + o - per posizioni intermedie.

D: Cos'è la quotazione del titolo?

R: La quotazione esprime il valore di scambio di un titolo sul mercato, secondo le condizioni vigenti in quel momento. Infatti, il valore di un titolo non è sempre costante nel tempo, in quanto varia in modo diretto con il minimo o il massimo interesse degli acquirenti nei suoi confronti e può cambiare se variano le alternative.

Nel caso di Global Futura 2, la quotazione è influenzata sia dall'andamento dei tassi di interesse, in quanto la base del prodotto è un'obbligazione con rimborso del capitale previsto al termine, sia dall'andamento degli indici componenti il basket.

D: Non si poteva rimborsare almeno il premio versato in caso di riscatto?

R: No, in quanto per ottenere la prestazione finale ci rivolgiamo ai mercati finanziari che valutano sempre a valore corrente. C'è da considerare che questo tipo di prodotti dovrebbe essere in realtà una sorta di "deposito vincolato" fino alla scadenza. E' la Società che preferisce dare sempre una possibilità di disinvestimento in caso di necessità ma, ovviamente, a valore di mercato.

Ad oggi non esiste nessun prodotto finanziario che offra la possibilità di investire in Borsa, non rischiare il capitale e uscire in qualunque momento con almeno l'importo versato. Sono caratteristiche inconciliabili tra loro.

Le uniche possibilità di incontro sono date da contratti che offrono queste opportunità solo ad una data precisa, ad esempio alla scadenza di Global Futura 2.

Nota Informativa

Terminologia

Nel testo vengono utilizzati termini sintetici a cui viene dato il seguente significato:

- Agente di Calcolo:** è la Società che è incaricata della valutazione delle due componenti della STRUTTURA FINANZIARIA.
- Assicurato:** è la persona sulla cui vita viene stipulato il Contratto. All'atto della stipulazione dell'assicurazione, l'età dell'Assicurato dovrà essere compresa tra 18 e 75 anni;
- Beneficiario:** è la persona che riceve le somme al termine del Contratto o in caso di decesso dell'Assicurato;
- Contraente:** è la persona che versa il premio e può intervenire sul Contratto;
- Distributore:** è Global Assicurazioni S.p.A., Società di intermediazione assicurativa utilizzata dal Gruppo bancario Credito Valtellinese. Si occupa della definizione ed intermediazione dei prodotti assicurativi messi a punto con la Società e funge da interfaccia tra la Società, la Banca ed il cliente finale per tutti gli aspetti operativi in fase di sottoscrizione e gestione delle polizze assicurative collocate presso la clientela del Gruppo bancario Credito Valtellinese. La sede è la seguente: Palazzo delle Stelline – C.so Magenta,59 – 20123 Milano;
- Premio versato:** è il premio corrisposto dal Contraente all'atto della sottoscrizione del Contratto;
- Rating:** esprime in modo sintetico, attraverso un simbolo, il giudizio che agenzie specializzate attribuiscono alla qualità creditizia degli Emittenti della STRUTTURA FINANZIARIA;
- Società:** è la Compagnia di Assicurazioni AXA Interlife S.p.A. con cui il Contraente stipula il contratto;
- Struttura Finanziaria:** l'insieme della componente obbligazionaria (obbligazione) e della componente derivata (opzione), cui sono collegate le prestazioni previste contrattualmente.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

PREMESSA

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto**, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULLA SOCIETA'

AXA Interlife, costituita come Società per Azioni, ha la sede legale in Italia a Milano, Via Leopardi 15 (20123), soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2497 bis c.c., ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 17254 del 12.10.1987, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16.10.1987.

SEZIONE B - AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

- Caratteristiche della polizza:** la presente Nota Informativa descrive un'assicurazione sulla vita "Index Linked" a premio unico di durata prestabilita denominata "Global Futura 2".
Le polizze "Index Linked" hanno la caratteristica di collegare le somme dovute dalla Società, direttamente al valore di uno o più parametri di riferimento, costituiti da indici o da strumenti finanziari.
Pertanto, le assicurazioni "Index Linked" comportano rischi finanziari per il Contraente, riconducibili all'andamento dei parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni.
In particolare, le somme dovute in forza del presente Contratto sono direttamente collegate al valore della STRUTTURA FINANZIARIA descritta al punto 2 della sezione C della presente Nota Informativa.
- Tipologia di rischi:** in relazione alla STRUTTURA FINANZIARIA cui sono collegate le somme dovute, la stipulazione della presente assicurazione comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario.
In particolare i principali elementi di rischio sono:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);

- il rischio, tipico del titolo di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
 - il rischio connesso all'impossibilità di vendere prontamente la STRUTTURA FINANZIARIA, a causa dell'assenza di un mercato di effettiva trattazione con libera formazione del prezzo della componente obbligazionaria e opzionale (**rischio di liquidità**); tale rischio potrà tradursi in una differenza tra prezzo teorico e prezzo effettivo della STRUTTURA FINANZIARIA con conseguente impatto negativo sul livello della prestazione.
 - la stipulazione del Contratto non comporta alcun rischio di cambio per il Contraente.
3. **Garanzie:** la Compagnia non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. **Pertanto, qualora si dovessero concretizzare uno o più rischi di cui al suddetto punto 2, le somme dovute dalla Compagnia – nel corso della vita della polizza e in caso di vita dell'assicurato a scadenza – potrebbero risultare significativamente inferiori al premio investito nel contratto. In particolare, in caso di riscatto esercitato dal contraente, il relativo importo potrebbe comunque risultare significativamente inferiore al premio investito.**
- La presente assicurazione prevede un valore minimo riconosciuto per la prestazione in caso di premorienza, come indicato ai punti 1 e 2 lett. o) della Sezione C.
4. In caso di riscatto prima della scadenza, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore al premio corrisposto, come indicato ai punti 2 lett. o) e 8 della Sezione C.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. Prestazioni Assicurative

La Società si impegna:

a. IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

- a corrispondere, ad ogni ricorrenza annua per i primi cinque anni, se non si è verificato il decesso dell'Assicurato, una cedola pari al 4,00% del premio versato il primo anno, al 4,50% il secondo anno, al 5,00% il terzo anno, al 5,50% al quarto anno e al 6,00% il quinto anno, riconosciute esclusivamente al verificarsi delle condizioni descritte nella lettera o) del successivo punto 2;
- a corrispondere, alla scadenza del Contratto se l'Assicurato sarà in vita, un capitale il cui importo si determina sulla base del valore di rimborso della STRUTTURA FINANZIARIA di cui al punto 2 della presente Sezione, rilevato alla sua scadenza - coincidente con quella del Contratto -, che è di importo pari al premio versato, eventualmente maggiorato di una percentuale calcolata in funzione dell'andamento del basket dei tre indici azionari e delle cedole eventualmente riconosciute in precedenza, come meglio descritto alla lettera o) del successivo punto 2;

b. IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- a corrispondere, in caso di premorienza dell'Assicurato, il valore massimo tra l'importo del premio versato ed il valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA, come indicato alla lettera o) del successivo punto 2.

c. IN CASO DI RISCATTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO

- a corrispondere, in caso di richiesta di riscatto, un capitale calcolato come indicato al successivo punto 2.

Relativamente alle prestazioni erogate in caso di vita dell'Assicurato e in caso di Riscatto, esiste l'eventualità di un deprezzamento del valore della STRUTTURA FINANZIARIA, riconducibile alla parziale o totale insolubilità degli Emittenti delle due componenti della STRUTTURA stessa. Il verificarsi di tale evento, come gli altri indicati al precedente punto 2 della Sezione B, è unicamente a carico del Contraente e potrebbe comportare una diminuzione significativa delle prestazioni previste dal Contratto. Si consiglia, perciò, di valutare con particolare attenzione l'impegno che si sta assumendo con la sottoscrizione di questo Contratto.

2. Caratteristiche della STRUTTURA FINANZIARIA

La STRUTTURA FINANZIARIA - composta da un'obbligazione, denominata " Zero Coupon Notes due October 2010" (Cod. ISIN: XS0201463626) e da un'opzione, denominata "Growth & Income Option", presenta le seguenti caratteristiche:

- a) durata: 6 anni;
- b) valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA: 100%;
- c) prezzo di acquisto (somma dell'obbligazione e dell'opzione): 92,00% per 22.000.000,00 Euro;
- d) data di emissione della STRUTTURA FINANZIARIA: 27 Ottobre 2004;
- e) società emittente l'obbligazione: Sanpaolo IMI S.p.A. – Via dell'arte, 25 – 00144 Roma (Italia);
- f) società emittente l'opzione: Banca IMI S.p.A.- Corso Matteotti 4/6 – 20121 Milano (Italia);
- g) rating della società emittente l'obbligazione: "A+" di Standard & Poor's e "AA3" di Moody's. La predetta valutazione si riferisce alla data di edizione della presente Nota Informativa;
- h) rating della società emittente l'opzione: "Aa3" di Moody's. La predetta valutazione si riferisce alla data di edizione della presente Nota Informativa;
- i) mercato di quotazione dell'obbligazione: Lussemburgo;
- j) Agente di Calcolo: Banca IMI S.p.A. (C.so Matteotti, 4/6 – 20121 Milano – Italia) sia per la componente opzionale, sia per la componente obbligazionaria;
- k) quotidiano di diffusione nazionale sul quale è pubblicato il valore della STRUTTURA FINANZIARIA: "Il Sole 24 Ore", con pubblicazione giornaliera;
- l) valore della STRUTTURA FINANZIARIA: rilevato settimanalmente, ogni venerdì. In particolare, in caso di impossibilità a procedere alla suddetta valorizzazione in un qualsiasi giorno di rilevazione, l'Agente di Calcolo rinverrà la quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA alla prima data di rilevazione utile successiva;
- m) caratteristiche dell'obbligazione: la componente obbligazionaria è pari all' 80,82% del valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA. In particolare, si tratta di uno zero-coupon bond che rimborsa a scadenza, il 27 Ottobre 2010, il 100% del valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA stessa. Il rendimento effettivo lordo dell'obbligazione, su base annua e a capitalizzazione composta, al netto dei costi di cui al successivo articolo 5, è pari al 3,61%, mentre il tasso di rendimento nominale annuo è pari al 3,55%. Le predette valutazioni si riferiscono alla data del 14 Settembre 2004.
- n) caratteristiche dell'opzione: la componente derivata è pari all' 11,18% del valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA. Come meglio descritto al successivo paragrafo o), tale opzione dà il diritto di ricevere alla fine di ogni anno per i primi 5 anni, una cedola pari al 4,00% del valore nominale il primo anno, al 4,50% il secondo anno, al 5,00% il terzo anno, al 5,50% il quarto anno e al 6,00% il quinto anno se, per ciascun anno assicurativo, i 3 indici sottostanti hanno registrato, alle date di rilevazione annuale (5 giorni lavorativi precedenti ciascuna data di ricorrenza), un valore superiore rispetto a quello rilevato alla data di decorrenza (27 Ottobre 2004). Viene inoltre calcolata a scadenza un'ulteriore cedola determinata in funzione della performance media trimestrale del basket equiponderato dei 3 indici su tutta la durata contrattuale al netto delle cedole erogate nei primi cinque anni di polizza, come specificato al successivo punto o) della Nota Informativa. I tre indici azionari di riferimento per la determinazione delle cedole annue e di quella a scadenza sono i seguenti:
- DJ EUROSTOXX50 (cod. Bloomberg: SX5E), composto dai 50 titoli azionari rappresentativi delle imprese più significative in tutti i settori dell'economia quotate alle principali Borse Valori dell'area Euro;
 - NIKKEI225 (cod. Bloomberg: NKY), composto da 225 titoli azionari rappresentativi delle più significative imprese quotate alla Borsa Valori di Tokyo;
 - S&P500 (cod. Bloomberg: SPX), composto da 500 titoli azionari rappresentativi delle più significative imprese quotate alla Borsa Valori di New York.
- o) di seguito vengono riportate le modalità di corresponsione delle cedole annue e quelle di rimborso previste alla data di scadenza del Contratto, in caso di decesso dell'Assicurato e di richiesta di riscatto nel corso della durata contrattuale:
- **corresponsione delle cedole in corso di Contratto:** ad ogni ricorrenza annuale per i primi cinque anni, qualora non si sia verificato il decesso dell'assicurato, verrà corrisposta una cedola annua, se alla data di rilevazione annuale (5 giorni lavorativi precedenti ciascuna data di ricorrenza), i tre indici azionari sottostanti sono superiori al valore rilevato alla data di decorrenza.
In particolare, qualora si sia verificata la condizione per il pagamento, l'ammontare della cedola corrisposta sarà il seguente:
 - 1° anno (27 Ottobre 2005): 4,00%
 - 2° anno (27 Ottobre 2006): 4,50%
 - 3° anno (27 Ottobre 2007): 5,00%
 - 4° anno (27 Ottobre 2008): 5,50%
 - 5° anno (27 Ottobre 2009): 6,00%

- **valore di rimborso a scadenza in caso di vita dell'Assicurato:** corrisponde al premio versato maggiorato di un'eventuale ulteriore percentuale, calcolata in funzione dell'andamento del basket di riferimento e delle cedole eventualmente riconosciute in precedenza.

In particolare, per ognuna delle 24 date di osservazione trimestrali, di seguito indicate, viene rilevato il valore del basket equiponderato dei tre indici, sulla base dei relativi prezzi ufficiali di chiusura. Se il valore rilevato del basket è inferiore al valore alla data di decorrenza, si considererà ai fini della rilevazione il valore alla data di decorrenza.

Verrà quindi calcolata la media dei 24 valori del basket così rilevati e misurata la variazione rispetto al valore del basket stesso alla data di decorrenza, determinando così la performance media trimestrale del basket sull'intera durata contrattuale.

A scadenza, la Società corrisponderà il premio versato maggiorato di una percentuale pari al 90% della differenza, se positiva, tra la performance media trimestrale del basket così calcolata e la somma delle cedole (espressa come percentuale del premio versato) eventualmente pagate in precedenza, in base alla seguente formula:

$$\text{Capitale a Scadenza} = \text{Premio versato} + \left\{ \text{Max} \left(0\%, \left(90\% * \frac{\text{Media Basket} - \text{Basket}_0}{\text{Basket}_0} - \sum_{i=1}^5 \text{Cedola}_i \right) \right) * \text{Premio versato} \right\}$$

dove:

Cedola_i = cedola corrisposta alla i-esima ricorrenza (i= 1,2,3,4,5), in percentuale del premio versato

$$\text{Media Basket} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} \text{Max} (\text{Basket}_i ; \text{Basket}_0)$$

Basket_i = prezzo di chiusura del Basket rilevato trimestralmente il giorno 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre con l'ultima rilevazione anticipata di 5 giorni lavorativi (i = da 1 a 24), calcolato con la seguente formula:

$$\text{Basket}_i = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{\text{Indice}_{ji}}{\text{Indice}_{j0}}$$

con:

Indice_{ji} = valore ufficiale di chiusura dell'indice j-esimo (j=1,2,3) riferito alla i-esima rilevazione (i= da 1 a 24), che per convenzione è calcolato su base 100.

Indice_{j0} = valore ufficiale di chiusura dell'Indice j-esimo (j=1,2,3) alla data di decorrenza (27 Ottobre 2004), che per convenzione è pari a 100.

Il basket è composto dai seguenti tre indici:

- DJ EUROSTOXX 50
- NIKKEI 225
- S&P 500

A scadenza, indipendentemente dall'andamento del basket di indici, verrà comunque riconosciuto il premio versato.

Le rilevazioni del basket, vengono effettuate trimestralmente - per un totale di 24 osservazioni - alle seguenti date:

Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione
1	27/01/05	5	27/01/06	9	27/01/07
2	27/04/05	6	27/04/06	10	27/04/07
3	27/07/05	7	27/07/06	11	27/07/07
4	27/10/05	8	27/10/06	12	27/10/07
				13	27/01/08
				14	27/04/08
				15	27/07/08
				16	27/10/08
				17	27/01/09
				18	27/04/09
				19	27/07/09
				20	27/10/09
				21	27/01/10
				22	27/04/10
				23	27/07/10
				24	20/10/10


Eventi Straordinari: se una data di rilevazione non risulta essere un giorno di Borsa aperta per uno degli Indici componenti il paniere di riferimento, tale data sarà sostituita, per tutto il basket, con il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di osservazione inizialmente stabilita.

Nel caso si verifichi per uno o più Indici la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di azioni con peso rilevante, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti agli Indici (Eventi di turbativa) in una delle date di rilevazione, sarà preso in considerazione per quell'Indice/i il primo giorno lavorativo valido, ovvero il primo giorno lavorativo successivo durante il quale non si verificano tali eventi. Nel caso si tratti di una data di rilevazione della media, tale giorno lavorativo valido non deve coincidere con un'altra data di rilevazione della media. Qualora tale giorno lavorativo valido non si sia verificato entro il terzo giorno lavorativo successivo all'ultima data di rilevazione, tale terzo giorno verrà comunque considerato il giorno lavorativo valido, nonostante il sussistere dell'evento di turbativa, anche nel caso in cui, per le date di rilevazione della media, tale terzo giorno coincida con un'altra data di rilevazione della media.

L'agente di calcolo determinerà il livello dell'Indice/i in base alla formula o al metodo di calcolo in uso prima dell'inizio dell'evento di turbativa, utilizzando le quotazioni (o, in caso di sospensione o di sostanziale limitazione degli scambi, una stima in buona fede delle quotazioni che avrebbero prevalso in assenza di sospensioni o limitazione degli scambi) relative a tale terzo giorno per ciascun titolo incluso a tale data in quell'Indice/i.

Qualora venisse cambiata la metodologia di calcolo dell'Indice o lo stesso non fosse più calcolato e diffuso, l'Agente di Calcolo avrà diritto a stabilire, in conformità alla prassi di mercato, la più idonea procedura di calcolo da adottare.


Il grafico - su base 100 - riportato di seguito, illustra l'andamento negli ultimi 6 anni dei tre indici che compongono il basket.



L'andamento passato degli indici non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

Il seguente grafico illustra l'effettiva corresponsione storica della rivalutazione complessiva del premio versato corrisposta (cedole annue e maggiorazione del premio versato a scadenza), ipotizzando come scadenza del Contratto ogni giorno lavorativo dell'ultimo anno.

In particolare, sono state considerate le polizze con durata 6 anni emesse dal 13 Settembre 1997 al 13 Settembre 1998 con scadenza nel periodo compreso tra il 13 Settembre 2003 e il 13 Settembre 2004. Le simulazioni effettuate replicano il meccanismo di funzionamento della polizza come descritto nella presente Nota Informativa.



Tali Contratti avrebbero riconosciuto una rivalutazione complessiva così distribuita:

- inferiore al 5%, nel 3,01% dei casi;
- tra il 5% e il 10%, nel 43,72% dei casi;
- tra il 10% e il 15%, nell' 8,20% dei casi;
- tra il 15% e il 20%, nel 45,08% dei casi;

L'andamento passato non offre garanzie di uguali andamenti nel futuro.

- **valore di rimborso in caso di premorienza dell'Assicurato:** pari al maggior valore tra l'importo del premio versato ed il controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, calcolato in riferimento al suo valore di mercato, rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della denuncia dell'evento e dell'ulteriore documentazione completa;
- **valore di rimborso in caso di riscatto del Contratto:** pari ad una percentuale del controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, calcolato in riferimento al suo valore di mercato, rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento della richiesta di riscatto e della relativa documentazione da parte della Società. Tale percentuale è pari al 97%, se il riscatto viene richiesto nei primi due anni, e pari al 99% se richiesto nei successivi.

3. Esempificazioni dell'andamento delle prestazioni

Le esemplificazioni che seguono hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di calcolo delle prestazioni previste nel corso della durata Contrattuale, in caso di vita dell'Assicurato a scadenza, in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di richiesta di riscatto.

Gli esempi che seguono illustrano il potenziale di corresponsione delle cedole annue e della rivalutazione a scadenza del premio versato, in caso di andamento sempre positivo **(A)**, alterno **(B)** e sempre negativo **(C)** del basket di riferimento e degli indici che lo compongono. Tali esemplificazioni sono da considerarsi del tutto teoriche e in alcun modo significative della probabilità di ottenere le cedole annue e l'eventuale ulteriore rivalutazione a scadenza.

Premio Versato (pari al capitale iniziale): 50.000,000 Euro

Valore Indici di riferimento componenti il basket alla data di decorrenza: 100

Valore del basket alla data di decorrenza: 100

Prima esemplificazione – Andamento positivo (A)

Prestazione nel corso della durata contrattuale – Pagamento cedole:

Rilevazione annuale	DJ EUROSTOXX 50	NIKKEY 225	S&P 500	Cedola
1	109	117	108	4%
2	114	127	119	4,50%
3	117	132	129	5,00%
4	121	138	138	5,50%
5	132	134	131	6,00%

Valore della cedola annua corrisposta alla prima ricorrenza annua: $50.000,00 * 4,00\% = 2.000,00$ Euro

Valore della cedola annua corrisposta alla seconda ricorrenza annua: $50.000,00 * 4,50\% = 2.250,00$ Euro

Valore della cedola annua corrisposta alla terza ricorrenza annua: $50.000,00 * 5,00\% = 2.500,00$ Euro

Valore della cedola annua corrisposta alla quarta ricorrenza annua: $50.000,00 * 5,50\% = 2.750,00$ Euro

Valore della cedola annua corrisposta alla quinta ricorrenza annua: $50.000,00 * 6,00\% = 3.000,00$ Euro

Prestazione a scadenza:

Rilevazione trimestrale	DJ EUROSTOXX 50	NIKKEY 225	S&P 500	Basket _t	Max (Basket _t ; Basket ₀)
1	104	105	106	105,00	105,00
2	110	110	107	109,00	109,00
3	112	115	108	111,67	111,67
4	110	118	109	112,33	112,33
5	113	120	112	115,00	115,00
6	115	122	115	117,33	117,33
7	112	125	119	118,67	118,67
8	115	128	120	121,00	121,00
9	118	129	127	124,67	124,67
10	119	130	128	125,67	125,67
11	121	132	130	127,67	127,67
12	119	134	131	128,00	128,00
13	118	133	134	128,33	128,33
14	117	135	135	129,00	129,00
15	119	137	136	130,67	130,67
16	121	138	138	132,33	132,33
17	127	139	139	135,00	135,00
18	128	140	135	134,33	134,33
19	130	139	134	134,33	134,33
20	133	135	132	133,33	133,33
21	137	144	138	139,67	139,67
22	140	150	145	145,00	145,00
23	152	165	154	157,00	157,00
24	160	172	165	165,67	165,67

Media basket

128,36

Performance media trimestrale del basket: 28,36%

Somma delle cedole annue precedentemente corrisposte: 25%

Maggiorazione riconosciuta a scadenza = $90\% * (28,36\% - 25\%) = 3,024\%$

A scadenza: $50.000,00 \text{ Euro} * (1 + 3,024\%) = 51.512,00 \text{ Euro}$

Seconda esemplificazione – Andamento alterno (B)

Prestazione nel corso della durata contrattuale – Pagamento cedole:

Rilevazione annuale	DJ EUROSTOXX 50	NIKKEY 225	S&P 500	Cedola
1	94	91	89	0%
2	93	82	80	0%
3	93	86	84	0%
4	108	101	102	5,50%
5	114	109	107	6,00%

Valore della cedola annua corrisposta alla prima ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla seconda ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla terza ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla quarta ricorrenza annua: $50.000,00 * 5,50\% = 2.750,00$ Euro

Valore della cedola annua corrisposta alla quinta ricorrenza annua: $50.000,00 * 6,00\% = 3.000,00$ Euro

Prestazione a scadenza:

Rilevazione trimestrale	DJ EUROSTOXX 50	NIKKEY 225	S&P 500	Basket _t	Max (Basket _t ; Basket ₀)
1	99	98	96	97,67	100,00
2	98	96	94	96,00	100,00
3	97	94	92	94,33	100,00
4	95	92	90	92,33	100,00
5	96	88	86	90,00	100,00
6	97	85	83	88,33	100,00
7	95	84	82	87,00	100,00
8	94	83	81	86,00	100,00
9	92	82	80	84,67	100,00
10	90	80	78	82,67	100,00
11	92	85	83	86,67	100,00
12	95	88	86	89,67	100,00
13	99	90	88	92,33	100,00
14	100	92	90	94,00	100,00
15	105	95	93	97,67	100,00
16	108	101	102	103,67	103,67
17	109	105	103	105,67	105,67
18	110	108	106	108,00	108,00
19	111	109	107	109,00	109,00
20	115	110	108	111,00	111,00
21	117	112	110	113,00	113,00
22	120	115	113	116,00	116,00
23	121	117	115	117,67	117,67
24	122	114	112	116,00	116,00

Media basket

104,17

Performance media trimestrale del basket: 4,17%

Somma delle cedole annue precedentemente corrisposte: 11,50%

Maggiorazione riconosciuta a scadenza = $90\% * (4,17\% - 11,50\%) = 0\%$

A scadenza: 50.000,00 Euro pari al premio versato

Terza esemplificazione – Andamento negativo (C)

Prestazione nel corso della durata contrattuale – Pagamento cedole:

Rilevazione annuale	DJ EUROSTOXX 50	NIKKEY 225	S&P 500	Cedola
1	94	91	89	0%
2	93	82	80	0%
3	85	73	71	0%
4	85	78	76	0%
5	90	83	81	0%

Valore della cedola annua corrisposta alla prima ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla seconda ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla terza ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla quarta ricorrenza annua: 0%

Valore della cedola annua corrisposta alla quinta ricorrenza annua: 0%

Prestazione a scadenza:

Rilevazione trimestrale	DJ EUROSTOXX 50	NIKKEY 225	S&P 500	Basket _t	Max (Basket _t ; Basket ₀)
1	99	98	96	97,67	100,00
2	98	96	94	96,00	100,00
3	97	94	92	94,33	100,00
4	95	92	90	92,33	100,00
5	96	88	86	90,00	100,00
6	97	85	83	88,33	100,00
7	95	84	82	87,00	100,00
8	94	83	81	86,00	100,00
9	92	82	80	84,67	100,00
10	90	80	78	82,67	100,00
11	88	77	75	80,00	100,00
12	87	75	73	78,33	100,00
13	85	74	72	77,00	100,00
14	83	76	74	77,67	100,00
15	82	77	75	78,00	100,00
16	85	78	76	79,67	100,00
17	86	79	77	80,67	100,00
18	87	82	80	83,00	100,00
19	90	83	81	84,67	100,00
20	91	84	82	85,67	100,00
21	92	85	83	86,67	100,00
22	93	88	86	89,00	100,00
23	94	90	88	90,67	100,00
24	95	91	89	91,67	100,00

Media basket

100,00

Performance media trimestrale del basket: 0%

Somma delle cedole annue precedentemente corrisposte: 0%

Maggiorazione riconosciuta a scadenza = $90\% * (0\% - 0\%) = 0\%$

A scadenza: 50.000,00 Euro pari al premio versato

3.3 Prestazione in caso di premorienza

Premio versato (pari al capitale iniziale): 50.000,00 Euro

Valore della STRUTTURA FINANZIARIA alla data di decorrenza: pari al prezzo di acquisto.

Gli esempi che seguono illustrano un ipotetico esempio di calcolo per la determinazione del capitale corrisposto in caso di decesso dell'Assicurato, che comporti un risultato superiore o pari, per effetto della protezione, al premio versato.

Prima esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato, il valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA sia pari al 104% del valore nominale della stessa, il capitale corrisposto è pari a 50.000,00 Euro * 104% = 52.000,00 Euro

Seconda esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del decesso dell'Assicurato, il valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA sia pari al 95% del valore nominale della stessa, il capitale corrisposto è comunque pari a 50.000,00 Euro per effetto della protezione.

3.4 Prestazione in caso di Riscatto

Premio versato (pari al capitale iniziale): 50.000,00 Euro

Valore della STRUTTURA FINANZIARIA alla data di decorrenza: pari al prezzo di acquisto

Anni trascorsi dalla data di decorrenza: 3

Penalità di riscatto: 1%

Per un maggior chiarimento, si indica di seguito un ipotetico esempio di calcolo per la determinazione del valore del riscatto lordo, che comporti un risultato superiore o inferiore al premio versato.

Prima esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del calcolo del valore di riscatto, il valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA sia pari al 104% del valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA stessa, il valore del riscatto totale lordo è pari a:

$99\% * (50.000,00 \text{ Euro} * 104\%) = 51.480,00 \text{ Euro}$

Seconda esemplificazione

Nell'ipotesi che all'epoca del calcolo del valore di riscatto, il valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA sia pari al 95% del valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA stessa, il valore del riscatto totale lordo è pari a:

$99\% * (50.000,00 \text{ Euro} * 95\%) = 47.025,00 \text{ Euro}$

4. Opzioni esercitabili alla scadenza del Contratto

Su richiesta del Contraente, il capitale maturato alla scadenza del Contratto potrà essere convertito, parzialmente o totalmente, in una rendita vitalizia rivalutabile avente funzione previdenziale, eventualmente reversibile – anche in misura parziale - a favore del sopravvissuto designato, solitamente il coniuge. La rendita avente funzione previdenziale non potrà essere riscattata durante l'erogazione della stessa.

Le regole per la conversione e rivalutazione delle rendite dipenderanno dalle condizioni in vigore alla scadenza contrattuale. Tali condizioni potranno comunque essere richieste alla Società fino a trenta giorni prima di tale epoca.

5. Costi del Contratto

Per la sottoscrizione del Contratto è previsto un caricamento pari all'8,00%, derivante dalla differenza fra il valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA e il suo prezzo di acquisto, da parte della Società, alla data del 27 Ottobre 2004. Ciò implica che non tutto il premio versato verrà investito per l'acquisto della STRUTTURA FINANZIARIA a cui sono collegate le prestazioni previste dal Contratto. In ogni caso, il costo di cui sopra non inciderà sulla prestazione a scadenza, in quanto la rivalutazione verrà applicata all'intero premio versato (fatto salvo il caso di insolvenza da parte degli emittenti).

Al contrario, tale costo inciderà sulle prestazioni previste nel corso della durata contrattuale (riscatto o decesso dell'Assicurato), le quali potrebbero risultare inferiori al premio versato, in quanto direttamente collegate al valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA. E' bene ricordare che, come indicato al precedente punto 2 lett. o), in caso di decesso dell'Assicurato viene comunque corrisposto ai Beneficiari un importo minimo pari al premio versato.

6. Efficacia e durata del Contratto

Il Contratto si intende concluso e decorre dalle ore 24 del 27 Ottobre 2004 previo pagamento del premio da parte del Contraente e a condizione che non vi sia stato l'esaurimento della disponibilità, nel qual caso la Società comunicherà tempestivamente al Contraente la non accettazione della Proposta. A conferma della conclusione e dell'entrata in vigore

del Contratto, la Società invierà al Contraente il documento di polizza che ne riporterà tutti gli estremi. La durata del Contratto è di 6 anni con scadenza alle ore 24 del 27 Ottobre 2010.

7. Modalità di versamento del premio e periodo di sottoscrizione

Il Contratto prevede il versamento di un premio unico da corrispondere, mediante addebito su conto corrente del Contraente, alla data di sottoscrizione della Proposta. In considerazione della disponibilità limitata del prodotto e della decorrenza fissa del Contratto, la sottoscrizione della Proposta deve avvenire entro il 27 Ottobre 2004 presso la sede del Distributore incaricato del collocamento. In caso di esaurimento della disponibilità, verranno accettate le Proposte in ordine cronologico. Quelle che non potranno essere accolte verranno restituite agli aderenti unitamente al premio versato.

8. Riscatto

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che siano trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza, il Contraente può richiedere, mediante dichiarazione scritta, di riscuotere il valore di riscatto. L'importo liquidabile è pari al 97% se il riscatto viene richiesto nei primi due anni - 99% se richiesto nei successivi - del controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, calcolata in riferimento al suo valore di mercato, rilevato il primo venerdì successivo al giorno di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto completa della relativa documentazione.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società avvalendosi della collaborazione del Distributore entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Il valore di riscatto dipende dall'andamento della quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA e pertanto, nel corso della durata contrattuale, potrebbe essere significativamente inferiore al premio versato.

Si consiglia al Contraente, quindi, di prestare particolare attenzione alla convenienza dell'operazione.

9. Indicazioni generali relative al regime fiscale ed agli aspetti legali applicabili

Tassazione delle prestazioni a carico della Compagnia

1. Il rendimento finanziario, pari alla differenza fra l'ammontare liquidato ed il premio versato, sarà soggetto all'applicazione di un'imposta sostitutiva nella stessa misura prevista per la tassazione del risultato delle gestioni individuali di portafoglio, attualmente pari al 12,50%, indipendentemente dalla durata del Contratto, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del TUIR. Tale imposta non viene applicata relativamente alle prestazioni erogate in caso di decesso dell'Assicurato;
2. L'ammontare delle prestazioni suddette, vale a dire in caso di scadenza della polizza, di riscatto e di decesso dell'Assicurato, non concorre alla determinazione della base imponibile IRPEF;
3. In caso di conversione in rendita vitalizia avente funzione previdenziale delle prestazioni maturate in forma di capitale, l'operazione sarà effettuata previa applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50% di cui al precedente punto 1. Successivamente, gli importi erogati in forma di rate di rendita vitalizia, esenti da IRPEF, saranno soggetti annualmente ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, per la porzione di rendita corrispondente ai rendimenti finanziari maturati in fase di erogazione.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili (art.1923 del Codice Civile), fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio del Beneficiario

Le somme percepite dai Beneficiari a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art.1920 del Codice Civile).

10. Regole relative all'esame dei reclami

L'incaricato del collocamento è a disposizione per fornire informazioni utili e per aiutare a risolvere ogni problema assicurativo. Tuttavia gli eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

AXA Interlife S.p.A.

Direzione Generale – Assistenza Clienti – Reclami
Via G. Leopardi, 15
20123 Milano
Fax: 0243448103
E-mail: assistenzaclienti.reclami@axa-italia.it

avendo cura di indicare almeno i seguenti dati:

- indirizzo completo dell'Esponente ed un recapito telefonico;
- numero della polizza AXA;
- nominativo del Contraente.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti al rapporto contrattuale si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

11. Modalità di esercizio del diritto di revoca della Proposta

Il Contraente ha il diritto di revocare la Proposta – ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. 174/95 – in qualunque momento prima della conclusione del Contratto. La revoca deve essere esercitata mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi della Proposta, inviata alla sede della Società (rif. Ufficio Assunzioni AXA Interlife) anche tramite il Distributore con cui è stata sottoscritta la Proposta contrattuale.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa alla revoca, la Società restituirà al Contraente l'importo da questi corrisposto avvalendosi della collaborazione del Distributore incaricato del collocamento.

12. Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto – ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 174/95 - entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata contenente gli estremi identificativi dell'assicurazione, inviata alla sede della Società (rif. Ufficio Assunzioni AXA Interlife) anche tramite il Distributore con cui è stata sottoscritta la Proposta contrattuale.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al recesso, la Società rimborserà il premio da questi corrisposto senza oneri né interessi, avvalendosi della collaborazione del Distributore incaricato del collocamento.

13. Legislazione applicabile e lingua utilizzabile

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana e viene redatto in lingua italiana.

SEZIONE D - INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO**Informazioni relative alla Società ed al Contratto**

La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati alla Sezione A), B) e C) – esclusi i punti 9, 10, 11, 12 e 13 - qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al Contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

Inoltre, a richiesta del Contraente (da inoltrarsi all'Ufficio Assunzioni AXA Interlife o tramite il Distributore), la Società fornirà sollecitamente, entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa alla quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA ed al valore di riscatto.

La quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA viene pubblicata giornalmente su il quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore". Il valore di ciascuno degli indici borsistici componenti il basket è pubblicato giornalmente su il quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore", ed è reperibile anche su siti internet economici.

Entro sessanta giorni dalla ricorrenza annuale, la Società comunicherà al Contraente i valori raggiunti alle date di rilevazione previste, sia dagli indici componenti il basket che, conseguentemente, del valore di riferimento del basket - necessario per il calcolo della rivalutazione finale - nonché il valore della STRUTTURA FINANZIARIA alla data di ricorrenza.

Informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs N. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali

A) *Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative*¹

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi e/o le prestazioni richiesti o previsti in suo favore, in qualità di:

- Assicurato Contraente Erede/beneficiario
(barrare la casella corrispondente alla natura del suo rapporto con la nostra Società)

la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali che la riguardano (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge², e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti³) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

Pertanto le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte della nostra Società e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁴.

Il consenso che le chiediamo riguarda anche il trattamento degli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate⁵ il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

³ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.

⁴ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); Società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim. L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁵ Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose ovvero dati relativi a sentenze o indagini penali.

⁶ Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza per tutela giudiziaria, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c. a r.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.

B) *Trattamento dei dati personali comuni per attività di informazione e promozione commerciale*

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, vorremmo avere l'opportunità di stabilire con lei un contatto. Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili.

Finalità di utilizzo dei dati personali

Se lei acconsentirà, saremo in grado di:

- compiere analisi sulla qualità dei servizi ed iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, con lo scopo di comprendere quali sono i suoi bisogni e esigenze, le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi; in questo modo potremo migliorare la nostra offerta
- realizzare ricerche di mercato
- effettuare indagini statistiche
- proporre prodotti e servizi che possano essere di suo interesse

Potremo altresì comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi di:

- Società che appartengono al Gruppo AXA
- società esterne con le quali AXA ha stabilito accordi di partnership e di collaborazione.

I Suoi dati personali non sensibili saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Chi sono i soggetti coinvolti

Le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti svolgono la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento.

Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

C) *Modalità d'uso dei suoi dati personali e suoi diritti*

Le precisiamo inoltre che i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati nell'ambito delle rispettive mansioni possono venire a conoscenza dei suoi dati quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento. L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile sul sito Internet www.axa-italia.it.

Modalità di uso dei suoi dati personali

I suoi dati personali sono trattati⁷ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti già

Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. L'elenco completo di tutti i predetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente chiedendolo al Responsabile indicato nell'informativa oppure consultando il sito internet www.axa-italia.it

⁷ Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestione⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

I suoi diritti

Lei ha il diritto di conoscere quali sono i suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹.

Per l'esercizio dei Suoi diritti Lei può rivolgersi ad **AXA Interlife S.p.A. – Via Leopardi 15 – Milano (MI) – Fax: 02-43448105 – e-mail: CentroCompetenzaPrivacy@axa-assicurazioni.it.**

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa.

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. L'art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*) prevede che:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Condizioni di Assicurazione

Disciplina del Contratto

Il Contratto è disciplinato dalla seguente documentazione:

- Condizioni di Assicurazione del Contratto;
- Condizioni Particolari o Appendici, nel caso di particolari esigenze e richieste dell'interessato;
- Norme legislative in materia.

La Nota Informativa, che deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta Contrattuale, contiene informazioni utili ed avvertenze sui rischi di natura finanziaria inerenti al Contratto. **Se ne raccomanda pertanto l'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto.**

Prestazioni

Art. 1 - Le prestazioni assicurate sono direttamente collegate al valore di un'apposita STRUTTURA FINANZIARIA detenuta dalla Società per la copertura delle riserve tecniche del Contratto. A fronte del versamento di un premio unico, il Contratto sottoscritto prevede quanto segue:

IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO:

- la corresponsione, ad ogni ricorrenza annua per i primi cinque anni, se non si è verificato il decesso dell'Assicurato, di una cedola annua pari al 4,00% del valore nominale il primo anno, al 4,50% il secondo anno, al 5,00% il terzo anno, al 5,50% il quarto anno e al 6,00% il quinto anno se, per ciascun anno assicurativo, i 3 indici sottostanti hanno registrato, alle date di rilevazione annuale (5 giorni lavorativi precedenti ciascuna data di ricorrenza), un valore superiore rispetto a quello rilevato alla data di decorrenza, come descritto al successivo articolo 4;
- alla scadenza contrattuale, la liquidazione del controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, pari al premio versato eventualmente aumentato di un'ulteriore percentuale calcolata in funzione dell'andamento del basket dei tre indici azionari e delle cedole eventualmente riconosciute in precedenza, come specificato al successivo art.5.

IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:

- la liquidazione ai Beneficiari di un importo pari al controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, calcolato in riferimento al valore di mercato della stessa, rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento da parte della Società della denuncia dell'evento e della relativa documentazione, con il minimo del premio versato.

IN CASO DI RISCATTO PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO:

- a corrispondere, in caso di richiesta di riscatto, un capitale calcolato come indicato al successivo art.11.

Attività finanziarie utilizzate

Art. 2 – La STRUTTURA FINANZIARIA, appositamente realizzata per questo Contratto e detenuta dalla Società, è composta da una componente obbligazionaria (di seguito obbligazione), denominata "Zero Coupon Notes due October 2010" (Cod. ISIN: XS0201463626) e da una componente derivata denominata "Growth & Income Option" (di seguito opzione). L'obbligazione è emessa da SanPaolo IMI S.p.A., mentre l'opzione da Banca IMI S.p.A. La quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA è effettuata settimanalmente, ogni venerdì. In particolare, in caso di impossibilità a procedere alla suddetta valorizzazione in un qualsiasi giorno di rilevazione, l'Agente di Calcolo rinverrà la quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA alla prima data di rilevazione utile successiva.

Grazie alle componenti della STRUTTURA FINANZIARIA, è previsto che possa essere pagata, ad ogni ricorrenza annua per i primi 5 anni del Contratto, in funzione dell'andamento dei tre indici azionari sottostanti, una cedola annua, così come specificato al successivo art.4 e, a scadenza, che venga liquidato un importo pari al controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, pari al premio versato maggiorato, eventualmente, di un'ulteriore percentuale determinata in relazione alla partecipazione all'andamento del basket, composto da tre indici di borsa, e all'ammontare delle cedole eventualmente riconosciute in precedenza.

Pertanto, le prestazioni del Contratto sono legate esclusivamente al valore della STRUTTURA FINANZIARIA descritta.

In ogni caso, il pagamento delle prestazioni è condizionato alla solvibilità dei soggetti emittenti la STRUTTURA FINANZIARIA che, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale, potrebbero non essere in grado di rimborsare totalmente il capitale.

Conseguentemente, la Società non offre alcuna garanzia in caso di inadempimento per insolvenza degli emittenti, in quanto il rischio di controparte è a carico del Contraente.

Basket di riferimento

Art. 3 – Il basket equiponderato, al quale sono collegate le prestazioni del presente Contratto, è composto dai seguenti indici di borsa:

- DJ EUROSTOXX50 (cod. Bloomberg SX5E) composto dai 50 titoli azionari rappresentativi delle imprese più significative in tutti i settori dell'economia quotate alle principali Borse Valori dell'area Euro;
- NIKKEI225 (cod. Bloomberg NKY), composto da 225 titoli azionari rappresentativi delle più significative imprese quotate alla Borsa Valori di Tokyo;
- S&P500 (cod. Bloomberg: SPX), composto da 500 titoli azionari rappresentativi delle più significative imprese quotate alla Borsa Valori di New York.

Se una o più date di rilevazione, indicate al successivo art.5, non risultano essere un giorno di Borsa aperta per uno degli Indici componenti il paniere di riferimento, tali date saranno sostituite, per tutto il basket, con il primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di osservazione inizialmente stabilita.

Nel caso si verifichi per uno o più Indici la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di azioni con peso rilevante, oppure la sospensione o la drastica limitazione delle contrattazioni di opzioni o contratti a termine riferiti agli Indici (eventi di turbativa) in una delle date di osservazione, sarà presa in considerazione per quell'Indice/i la prima data utile successiva durante la quale non si verificano tali eventi.

Pagamento delle cedole

Art. 4 – Per i primi 5 anni, qualora non si verifichi il decesso dell'Assicurato, potranno essere corrisposte 5 cedole annuali pari al 4,00% del valore nominale il primo anno (27 Ottobre 2005), al 4,50% il secondo anno (27 Ottobre 2006), al 5,00% il terzo anno (27 Ottobre 2007), il 5,50% il quarto anno (27 Ottobre 2008) e al 6,00% il quinto anno (27 Ottobre 2009), riconosciute ad ogni ricorrenza annua, se alla data di rilevazione annuale (5 giorni lavorativi precedenti ciascuna data di ricorrenza) i tre indici azionari sottostanti sono superiori al valore rilevato alla data di decorrenza.

Rivalutazione del capitale alla scadenza contrattuale

Art. 5 – Corrisponde al premio versato maggiorato di un'eventuale ulteriore percentuale, calcolata in funzione dell'andamento del basket di riferimento e delle cedole eventualmente riconosciute in precedenza.

In particolare, per ognuna delle 24 date di osservazione trimestrali, di seguito indicate, viene rilevato il valore del basket equiponderato dei tre indici, sulla base dei relativi prezzi ufficiali di chiusura. Se il valore rilevato del basket è inferiore al valore alla data di decorrenza, si considererà ai fini della rilevazione il valore alla data di decorrenza.

Verrà quindi calcolata la media dei 24 valori del basket così rilevati e misurata la variazione relativa rispetto al valore del basket stesso alla data di decorrenza, determinando così la performance media trimestrale del basket sull'intera durata contrattuale.

A scadenza, la Società corrisponderà il premio versato maggiorato di una percentuale pari al 90% della differenza, se positiva, tra la performance media trimestrale del basket così calcolata e la somma delle cedole (espressa come percentuale del premio versato) eventualmente pagate in precedenza, in base alla seguente formula:

$$\text{Capitale a Scadenza} = \text{Premio versato} + \left\{ \text{Max} \left(0\%; \left(90\% * \frac{\text{Media Basket} - \text{Basket}_0}{\text{Basket}_0} - \sum_{i=1}^5 \text{Cedola}_i \right) \right) * \text{Premio versato} \right\}$$

dove:

Cedola_i = cedola corrisposta alla i-esima ricorrenza ($i = 1,2,3,4,5$), in percentuale del premio versato

$$\text{Media Basket} = \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} \text{Max} (\text{Basket}_i ; \text{Basket}_0)$$

Basket_i = prezzo di chiusura del Basket rilevato trimestralmente il giorno 27 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre con l'ultima rilevazione anticipata di 5 giorni lavorativi ($i =$ da 1 a 24), calcolato con la seguente formula:

$$\text{Basket}_i = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 \frac{\text{Indice}_{j_i}}{\text{Indice}_{j_0}}$$

con:

Indice_j = valore ufficiale di chiusura dell'indice j-esimo (j=1,2,3) riferito alla i-esima rilevazione (i= da 1 a 24), che per convenzione è calcolato su base 100.

Indice₀ = valore ufficiale di chiusura dell'Indice j-esimo(j=1,2,3) alla data di decorrenza (27 Ottobre 2004), che per convenzione è pari a 100.

Il basket è composto dai seguenti tre indici:

- DJ EUROSTOXX 50
- NIKKEI 225
- S&P 500

A scadenza, indipendentemente dall'andamento del basket di indici, verrà comunque riconosciuto il premio versato.

Le rilevazioni del basket, vengono effettuate trimestralmente - per un totale di 24 osservazioni - alle seguenti date:

Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione	Date di rilevazione
1	27/01/05	5	27/01/06	9	27/01/07
2	27/04/05	6	27/04/06	10	27/04/07
3	27/07/05	7	27/07/06	11	27/07/07
4	27/10/05	8	27/10/06	12	27/10/07
				13	27/01/08
				14	27/04/08
				15	27/07/08
				16	27/10/08
				17	27/01/09
				18	27/04/09
				19	27/07/09
				20	27/10/09
				21	27/01/10
				22	27/04/10
				23	27/07/10
				24	20/10/10

Conclusione e decorrenza del Contratto

Art. 5 - In considerazione della particolarità del Contratto, questo si intende concluso e decorre dalle ore 24 del 27 Ottobre 2004, previo pagamento del premio da parte del Contraente e a condizione che non vi sia stato l'esaurimento della disponibilità, nel qual caso la Società comunicherà tempestivamente al Contraente la non accettazione della Proposta.

A conferma della conclusione e dell'entrata in vigore del Contratto, la Società invierà al Contraente il documento di polizza che ne riporterà tutti gli estremi.

Scadenza del Contratto

Art. 6 - Il Contratto scadrà alle ore 24 del 27 Ottobre 2010. La durata contrattuale, pertanto, è di 6 anni.

Limiti di Età dell'Assicurato

Art. 7 - All'atto della stipulazione del Contratto, l'età dell'Assicurato non può essere inferiore ai 18 anni né superiore ai 75 anni.

Costi del Contratto

Art. 8 - Per la sottoscrizione del Contratto è previsto un caricamento esplicito pari all'8,00%, derivante dalla differenza fra il valore nominale della STRUTTURA FINANZIARIA ed il suo prezzo di acquisto, da parte della Società, alla data del 27 Ottobre 2004. In ogni caso, il costo di cui sopra non inciderà sulla prestazione a scadenza, in quanto la rivalutazione verrà applicata all'intero premio versato (fatto salvo il caso di insolvenza da parte degli emittenti).

Al contrario, tale costo inciderà sulle prestazioni previste nel corso della durata contrattuale, le quali potranno risultare inferiori al premio versato, in quanto direttamente collegate al valore corrente della STRUTTURA FINANZIARIA.

Beneficiari

Art. 9 - Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione, salvo nei casi previsti dall'art. 1921 del Codice Civile. In quest'ultimo caso le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Esclusioni e limitazioni

Art. 10 - Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, fatte salve le seguenti esclusioni: dolo del Contraente o del Beneficiario; partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; partecipazione dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da

obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata sulla base della quotazione della STRUTTURA FINANZIARIA del primo venerdì successivo alla data del termine degli eventuali accertamenti.

Riscatto

Art. 11 - Trascorsi sei mesi dalla decorrenza, il Contraente può risolvere anticipatamente il Contratto e chiedere, mediante dichiarazione scritta, il corrispondente valore di riscatto.

L'importo liquidabile è pari al 97% del controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, calcolato in riferimento al suo valore di mercato, rilevato il primo venerdì successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di riscatto e della relativa documentazione. Trascorsi interamente due anni dalla data di decorrenza, l'importo liquidabile è pari al 99% del controvalore della STRUTTURA FINANZIARIA, determinata come sopra.

Opzioni al termine

Art. 12 - Su richiesta del Contraente, il capitale maturato alla scadenza del Contratto potrà essere convertito, anche solo parzialmente, in una rendita annua rivalutabile avente funzione previdenziale pagabile vita natural durante all'Assicurato, eventualmente reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

Data la particolarità del presente Contratto, le condizioni di rivalutazione delle rendite vitalizie non saranno le stesse applicate al premio versato, ma dipenderanno dalle condizioni in vigore alla scadenza contrattuale.

Durante la fase di erogazione della rendita, questa non potrà essere riscattata.

Pagamento delle prestazioni

Art. 13 - Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti di seguito elencati, distinti per ognuna delle possibili causali. Per agevolare le operazioni di pagamento del capitale, in prossimità della scadenza, sarà comunque cura della Società inviare un avviso al Contraente contenente l'elenco dettagliato dei documenti necessari sia per la liquidazione del capitale che per ognuna delle opzioni. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale, a favore dei Beneficiari, a partire dal termine stesso fino alla data dell'effettivo pagamento.

Tasse e imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

I pagamenti dovuti vengono effettuati dalla Società avvalendosi della collaborazione del Distributore entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Cessione, pegno, vincolo, prestiti

Art. 14 - Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario. Date le caratteristiche finanziarie del prodotto, non è prevista la concedibilità di prestiti.

Diritto di recesso dal Contratto

Art. 15 - Il Contraente può recedere dal Contratto – ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 174/95 - entro 30 giorni dal momento in cui lo stesso è concluso, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del Contratto, indirizzata all'Ufficio Assunzioni AXA Interlife della Società, anche tramite il Distributore con cui ha sottoscritto la Proposta contrattuale.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto avvalendosi della collaborazione del Distributore incaricato del collocamento.

Foro Competente

Art. 16 - Per le controversie relative al Contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei Beneficiari.

DOCUMENTI NECESSARI PER LE OPERAZIONI CONTRATTUALI

Richiesta di liquidazione del capitale in caso di decesso

- richiesta dei Beneficiari corredata della fotocopia di un documento di identità valido e copia del codice fiscale di ognuno;
- originali del documento di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di morte e relazione medica sulle cause del decesso;
- copia del verbale rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumono le precise circostanze del decesso (solo in caso di morte per infortunio, suicidio o omicidio);
- copia del modulo relativo all'informativa sulla privacy ed al consenso al trattamento dei dati personali sottoscritto dal Beneficiario se diverso dal Contraente;

inoltre, se il Contraente/Assicurato ha lasciato testamento:

- copia legalizzata dell'eventuale ultimo testamento valido e non impugnato indicando anche il numero di repertorio;
- se il Contraente/Assicurato non ha lasciato testamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante che l'Assicurato non ha lasciato testamento (completa delle generalità di tutti gli eredi legittimi, età e capacità giuridica); oppure, in alternativa, per capitali maggiori di 50.000,00 Euro, atto notorio circa eredi legittimi redatto davanti a Notaio o Cancelliere o Segretario comunale alla presenza di due testimoni dal quale risulti se esiste o meno testamento;

se i Beneficiari sono minori o incapaci:

- decreto del Giudice Tutelare (da esibire su richiesta della Società) sulla riscossione del capitale.

Richiesta di riscatto del capitale

- richiesta scritta del Contraente;
- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente;
- originali del documento di polizza ed eventuali appendici;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente;
- in presenza di vincolo o pegno, dichiarazione di svincolo del vincolo o pegno da parte del creditore/ente pignoratizio.

Richiesta di liquidazione del capitale alla scadenza

- fotocopia di un documento di identità valido del Contraente;
- originali del documento di polizza ed eventuali appendici;
- copia di un documento di identità valido e del codice fiscale del/dei Beneficiari se diversi dal Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato se diverso dal Contraente;
- in presenza di vincolo o pegno, dichiarazione di svincolo del vincolo o pegno da parte del creditore/ente pignoratizio.

